



PARERE MOTIVATO

N. 214 IN DATA 29 AGOSTO 2024

Oggetto: **Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante generale al Piano degli Interventi (dodicesima variante al PI) del Comune di Rovigo**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- che la Commissione Regionale VAS si è riunita in data 29 agosto 2024 come da nota di convocazione del 27 agosto 2024 protocollo regionale n. 431688;

ESAMINATE le note pec trasmesse dal Comune di Rovigo acquisite al protocollo regionale al n. 677228 del 20.12.2023, n. 242693 del 20.05.2024 e n. 84286 del 19.02.2024 con cui ha fatto pervenire la documentazione relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante generale al Piano degli Interventi (dodicesima variante al PI) del Comune di Rovigo;

CONSIDERATO che con nota prot n. 96604 del 26/02/2024 l'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, ha inviato richiesta di parere ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV - Area Tecnica e Gestionale U.O. Valutazioni VIA VAS Grandi Opere Ambiente e Salute
- Provincia di Rovigo
- Consorzio di Bonifica Adige Po
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
- Ulss 5 Polesana
- Consiglio di Bacino Polesine
- Acque Venete S.p.a.
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
- Direzione Turismo



- Direzione Ambiente e Transizione Ecologica
- Direzione Difesa del Suolo e della Costa
- Direzione Pianificazione Territoriale
- Comune di Anguillara Veneta
- Comune di Arquà Polesine
- Comune di Barbona
- Comune di Boara Pisani
- Comune di Bosaro
- Comune di Ceregno
- Comune di Costa di Rovigo
- Comune di Crespino
- Comune di Lusina
- Comune di Pontecchio Polesine
- Comune di San Martino di Venezze
- Comune di Vescovana
- Comune di Villadose
- Comune di Villanova del Ghebbo

PRESO ATTO E CONSIDERATO quanto evidenziato nei pareri pervenuti da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati:

- Direzione Pianificazione Territoriale prot. Reg. n.140416 del 19/03/2024
- Direzione Turismo prot. Reg. n.138288 del 18/03/2024
- ATO Polesine prot. Reg. n. 154390 del 27/03/2024
- ACQUE Venete prot. Reg. n. 177929 del 10/04/2024

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della “*Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 137/2024*”, pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che la presente verifica di assoggettabilità a VAS riguarda la dodicesima variante generale al Piano degli Interventi del Comune di Rovigo adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20/11/2023. Il Comune di Rovigo ha predisposto la Variante n.12 al Piano degli Interventi (P.I.) in coerenza con i dettami della L.R. n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, la quale prevede che la pianificazione urbanistica si espliciti mediante il piano regolatore comunale, articolato in disposizioni strutturali contenute nel Piano di Assetto del territorio (P.A.T.) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.). Il comune di Rovigo è dotato di P.R.G. approvato nel 1994; a seguito dell'entrata in vigore del PAT, avvenuta nel 2012, il PRG è divenuto il primo Piano degli Interventi (PI) per le parti conformi al PAT.

La Legge Regionale n. 11/2004 art. 18, comma 7, stabilisce che: “Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34”. Risulta pertanto necessario avviare l'aggiornamento del Piano degli Interventi mediante la predisposizione della Variante n. 12, in un quadro complessivo e coerente che tenga conto del fatto che - essendo decorsi più di 5 anni dall'entrata in vigore del primo PI - hanno perso efficacia:

- le aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati;



- le nuove infrastrutture;
- le aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi e i vincoli preordinati all'esproprio.

Per ragioni amministrative e legate alle tempistiche la Variante 12 al PI è stata suddivisa in 2 fasi:

- una prima nella quale sono state riconfermate quasi tutte le aree a servizi previste nel vecchio PRG, che erano decadute ai sensi dell'Art. 18 comma 7 della L.R.11/2004;
- una seconda fase dove saranno recepite alcune proposte di accordo pubblico privato per la trasformazione urbanistica di determinate aree.

RILEVATO che la presente Verifica di Assoggettabilità a VAS si riferisce alla prima fase della Variante 12, nella quale:

- si assumono le limitazioni all'edificabilità imposte dall'idoneità edificatoria dei terreni (fragilità idro-geologiche) e dalle aree esondabili o a ristagno idrico definite nel P.A.T., riportando negli elaborati grafici la loro individuazione e negli elaborati normativi la relativa disciplina di tutela;
- si zonizza il territorio in modo omogeneo e coerente rispetto alla zonizzazione del PI / PRG previgente, riclassificando le zone secondo la tabella riepilogativa di "conversione" delle zone vigenti nel PI/PRG e la relativa proposta di Piano (la normativa associata alle zone così rinominate nella Variante 12 del P.I. non cambia la destinazione d'uso nella sostanza e quindi nemmeno la risposta del territorio agli eventi piovosi);
- si riportano a titolo ricognitivo gli ambiti dei P.U.A. approvati agli atti del Comune elencati nel Repertorio Normativo;
- sono stralciate le zone di espansione non attuate:
 - si trattano le aree per servizi con vincolo preordinato all'esproprio scaduto e non interessati da progetti e proposte di iniziativa comunale in grado di garantirne l'acquisizione nei seguenti due modi:
 - stralcio delle aree più ampie e non utilizzabili neppure in prospettiva (con conseguente ripianificazione in zona agricola);
 - conferma delle aree interne ai tessuti consolidati attraverso l'introduzione del meccanismo della compensazione urbanistica di cui l'art.11 delle NTO, anche in questo caso non modificando la risposta del territorio agli eventi piovosi (Par. 3.2 "Dimensionamento delle aree a servizi" della "Relazione Programmatica").

RILEVATO che di fatto non si prevede nuovo consumo di suolo come definito dalla L.R. 14/2017. Si evidenzia che la specifica Variante al P.A.T. con la quale sono stati individuati gli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC), è stata redatta su base cartografica diversa da quella del P.I. con la conseguenza che il perimetro degli stessi AUC non coincide perfettamente con il perimetro delle zone previste dal nuovo PI, redatto su DB Topografico. In altri casi, con il nuovo PI, si è prevista una lieve ripermimetrazione dei limiti di zona per adattarli al tessuto urbanizzato esistente. Nel caso delle aree produttive e dei PUA il dato di consumo di suolo riportato in relazione è da intendersi come un possibile "impegno" di consumo di suolo qualora i PUA fossero riconfermati. Le lievi discrepanze cartografiche si evidenziano in alcuni casi nelle schede di analisi allegate alla presente, dove le aree del PI sono sovrapposte alle cartografie del PAT.

EVIDENZIATO che nella proposta di Variante 12 al Piano degli Interventi (prima fase) si riconfermano quasi tutte le aree a servizi previste dal vecchio PRG e le poche non più attuabili neppure in prospettiva vengono stralciate e riclassificate a zona agricola o verde privato. Sono stralciate le zone di espansione non dotate di PUA, mentre sono riportati a titolo ricognitivo i PUA approvati, per i quali si intendono non riconfermate eventuali



previsioni non attuate. Sono introdotte in alcuni casi lievi modifiche alla perimetrazione delle zone al fine di adattare allo stato di fatto dei luoghi. Solo in alcuni casi il progettista del PI ha individuato alcune nuove aree per servizi pubblici, denominate Zona "SC" – "Aree per spazi pubblici attrezzati a verde, parco, per il gioco e lo sport, destinate alla ricreazione, al tempo libero, per le aree boscate pubbliche; gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi e di aggregazione", oppure zona "F3" che comprende i parchi pubblici urbani e territoriali, le attrezzature per lo sport. Tali nuove previsioni sono finalizzate a voler confermare alcune situazioni di fatto, quali ad esempio terreni boscati (anche se ad oggi in zona agricola), oppure terreni edificabili secondo le previsioni del vecchio PRG, ma inedificabili di fatto per la presenza di elettrodotti ad alta tensione. In questo caso le modifiche previste dal P.I. si ritiene che non comportino una trasformazione territoriale che possa generare impatti significativi.

CONSIDERATO che nel Rapporto Ambientale Preliminare sono state condotte opportune verifiche al fine di mettere in luce l'esistenza di vincoli e prescrizioni, e accertare la compatibilità delle trasformazioni con le previsioni dei documenti di pianificazione, urbanistici e di settore sovraordinati. L'oggetto della presente valutazione è la variante n. 12 al Piano degli Interventi che comprende le aree già pianificate dal PAT ma non ancora attuate, con puntuali modifiche cartografiche relative a perimetri. Non ci sono di fatto nuove previsioni. A tal fine sono state prodotte delle "Schede cartografiche VAS", nel quale sono stati analizzati a livello cartografico vincoli, tutele e fragilità che insistono su ciascuna area, sia a livello di PAT che di PI. Nel Rapporto Ambientale Preliminare sono state condotte opportune analisi del rapporto fra il PI e piani o programmi sovraordinati in particolare con il:

- Piano Regionale dei Trasporti
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
- Piano Territoriale di coordinamento Provinciale PTCP di Rovigo
- Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo)
- Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) del bacino Po (2021-2027)

In sintesi dalle analisi riportate dal valutatore nel RAP emerge che il nuovo PI si pone in attuazione delle strategie individuate dal PAT, nei limiti dallo stesso imposti come dichiarato nel Documento Preliminare, ed in particolare ne recepisce e si adegua a prescrizioni e vincoli. Dal confronto tra gli obiettivi del Piano degli Interventi e quelli dei piani sovraordinati non emergono punti di incongruenza: l'analisi della compatibilità e coerenza rispetto al sistema dei vincoli di natura ambientale e paesistica risulta verificata. Il progetto urbanistico persegue gli obiettivi definiti dal PTRC e dal PTCP, ponendo particolare attenzione al consumo di suolo ed alla riqualificazione generale del territorio, con l'introduzione del Registro dei Crediti Edilizi e della valutazione delle prestazioni ambientali - in termini di generazione di "Servizi Ecosistemici". Rispetto al PAT, ne rappresenta lo strumento attuativo e definisce opportuni aggiornamenti cartografici; individua inoltre strumenti per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del patrimonio edilizio, ambientale e paesaggistico.

CONSIDERATO che nel Rapporto Ambientale Preliminare è stato descritto lo stato attuale dell'ambiente i diversi elementi di attenzione ambientale sono stati illustrati in relazione ai settori, costituenti il sistema ambientale nel suo complesso e di specifico interesse per la valutazione del Piano: aria; acqua; clima; biodiversità (flora e fauna, aree protette); suolo e sottosuolo; paesaggio, patrimonio culturale, architettonico ed archeologico; popolazione e salute umana. Dalle analisi riportate non sono emersi elementi confliggenti o preclusivi alla variante in esame. L'analisi sulle componenti ambientali interessate non ha dato evidenza di potenziali situazioni di criticità e la verifica della coerenza con la pianificazione



sovraordinata, non ha riscontrato elementi confliggenti o preclusivi alla Variante in esame. Le valutazioni sviluppate nel Rapporto Ambientale Preliminare hanno evidenziato come la Variante non produca effetti significativi sull'ambiente.

CONSIDERATO che sono pervenuti 4 pareri da parte della Direzione Pianificazione Territoriale, della Direzione Turismo dell'ATO Polesine e di ACQUE Venete. I pareri resi dalle autorità ambientali consultate, sostanzialmente favorevoli, hanno fornito alcune utili indicazioni e/o segnalazioni di cui si ritiene debba essere tenuto conto in sede di approvazione della variante.

Si sottolinea in particolare il parere della Direzione Pianificazione Territoriale che chiede, qualora il "Progetto Architettonico del Novecento nel Veneto" di cui all'articolo 29 delle NTO faccia riferimento ai contenuti dell'articolo 79 delle Norme tecniche del PTRC, di applicare la disciplina delle Linee-guida approvate con DGR n. 1619/2021. Rileva che il territorio comunale di Rovigo è interessato da aree di cui all'art. 40 comma 1, lettere a) e b) delle Norme tecniche del PTRC, quindi ritiene necessario sia verificato il rispetto delle Linee-guida approvate DGR n. 258/2022.

Il parere della Direzione Turismo raccomanda di tenere conto, ove pertinenti, e per entrambe le fasi di sviluppo della Variante n. 12 al PI, anche delle misure di conservazione di cui alla DGR 786/2016 e ss. mm. e ii. per le specie di interesse conservazionistico presenti, o potenzialmente presenti, nei quattro quadranti della cartografia regionale ex DGR 2200/2014 in cui ricade il Comune di Rovigo.

PRESO ATTO che per quanto riguarda le osservazioni il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n.242693 del 20.05.2024 a seguito della richiesta prot n. 7433 del 08/01/2024 da parte dell'Unità Organizzativa VAS, VINCA, e NUVV, in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini sono pervenute n. 51 osservazioni delle quali n.15 aventi attinenza ambientale.

N. Oss. Prot.	Sintesi Osservazione	Parere Tecnico	Parere di coerenza del valutatore
Oss. N.13 Prot 6261 del 23/01/2024	Si richiede di ampliare il limite della zona C1.1 in Via dei Mille e Via Volturmo al fine di ricomprendere edifici esistenti che ricadono parzialmente in zona agricola.	La D.C.C. 98/2020 stabilisce quanto segue: <i>"Qualora con future varianti al P.I. si intendano individuare nuove aree edificabili esterne al perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata come definiti dalla L.R. 14/2017 e, pertanto, comportanti "consumo di suolo", anche se il bilancio del consumo di suolo del P.I. non preveda un incremento grazie a superfici ripristinate ad uso naturale e seminaturale, si renderà necessario utilizzare la procedura dell'accordo pubblico- privato definito dall'art.6 della L.R. 11/2004".</i> Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.	L'osservazione, se accolta, comporta consumo di suolo. Posto che l'eventuale quantità consumata è modesta, si evidenzia che l'osservazione è finalizzata ad inglobare nel nucleo edificato esistente alcuni edifici ad oggi ricadenti parzialmente in zona agricola. Si conferma quanto espresso in merito agli aspetti urbanistici.
Oss. N.18 Prot 6599 del 25/01/2024	Con l'adozione del PI è stata riconfermata la viabilità di collegamento tra viale Porta Po e Via Viernheim. L'osservazione chiede la modifica della viabilità di progetto in zona D4/A (D2 nel PI Adottato) e pertanto un modesto ampliamento dell'area produttiva. L'osservazione chiede anche l'aggiornamento della fascia di rispetto del depuratore come da Variante n. 10 al PI approvata con DCC 39/2023	La viabilità oggetto di osservazione volta a collegare la rotatoria di Viale Porta Po con Via Viernheim, è stata ritenuta una soluzione tecnicamente sostenibile dal progettista del PI, pertanto il parere tecnico è di non accoglibilità dell'osservazione.	Si conferma quanto espresso in merito agli aspetti urbanistici.
Oss. N.19 Prot 6604 del 25/01/2024	L'osservazione chiede la modifica del perimetro delle zone indicate come B/9.9 e B/9.8, in parte come da PRG previgente, ed in parte con una nuova proposta di espansione che interessa un terreno ad oggi a destinazione agricola, mediante trasferimento di cubatura.	L'area oggetto di richiesta è esterna agli AUC della L.R. 14/2017 e alle "Aree di Urbanizzazione Consolidata" del P.A.T e pertanto non compatibile con le disposizioni del P.A.T. stesso. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.	L'osservazione, se accolta, comporterebbe nuovo consumo di suolo. Si conferma pertanto quanto espresso in merito agli aspetti urbanistici.
Oss. N.20	L'osservazione riguarda l'area di pertinenza dell'ex caserma	Si è del parere che l'osservazione possa	L'area si colloca in pieno centro abitato,



Prot. 6648 del 25/01/2024	militare silvestri, situata in Via Gattinara. Si chiede in particolare di modificare la destinazione da zona C2/3.4 a F2 al fine di rifunzionalizzare il compendio a sede di uffici pubblici; Si chiede altresì di stralciare il vincolo di servitù militare come da verbale di dismissione 4594/2015 del Ministero della Difesa.	essere accolta mediante: - definizione dei parametri edilizi ed urbanistici per la trasformazione dell'area; nelle more di tale definizione potrebbero essere consentiti gli interventi di recupero dell'esistente; - eliminazione del Vincolo di servitù militare nella Tavola 1 del P.A.T. e conseguente recepimento negli elaborati grafici del P.I.	pertanto l'individuazione dell'area a servizi è da considerarsi compatibile con le destinazioni delle aree circostanti. Si conferma quanto espresso in merito agli aspetti urbanistici.
Oss. N.32 Prot.6860 del 25/01/2024	L'osservazione richiede l'inserimento negli elaborati del P.I. delle opere pubbliche denominate "Nuova viabilità Granzette" e "Collegamento ciclabile Rovigo Grignano"	Si è del parere che l'osservazione possa essere accolta: - riportando negli elaborati del P.I. il sedime delle opere pubbliche previste e aggiungendo al tematismo della viabilità anche la dicitura "vincolo preordinato all'esproprio"; - aggiungendo all'art. 87 la dicitura "vincolo preordinato all'esproprio" e un comma con il seguente testo "Si ha il vincolo espropriativo laddove gli elaborati cartografici del P.I. lo indichino espressamente".	Premesso che i due progetti hanno già ottenuto il parere di compatibilità idraulica, e che si tratta di opere pubbliche di modesto impatto, limitato prevalentemente alla fase di cantiere, e con una positiva ricaduta ambientale (incentivo della mobilità dolce/alternativa) si esprime parere favorevole all'accoglimento dell'osservazione
Oss. N.34 Prot.7017 del 25/01/2024	L'osservazione chiede la modifica del comma 2 dell'art.64 delle NTO del P.I. per consentire un ampliamento "una tantum" di 150mc per ogni unità immobiliare ricadente all'interno delle zone C1.1.	Eventuali ampliamenti per gli edifici esistenti sono già consentiti in applicazione della L.R. 14/2019. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.	L'accoglimento dell'osservazione, potrebbe comportare un significativo aumento del carico urbanistico nelle aree ad edificazione diffusa, non valutabile a priori. Si conferma pertanto quanto espresso in merito agli aspetti urbanistici.
Oss. N.36 Prot.7050 del 26/01/2024	Richiesta di eliminazione della zona SBc e ridimensionamento della zona destinata a parcheggio.	Considerata la dotazione complessiva di aree a servizi del P.I. e la proposta di ricomposizione geometrica a parità di superficie dell'area a parcheggio, condividendo da un punto di vista tecnico la finalità di riduzione dell'impatto sull'area agricola adiacente si è del parere che l'osservazione possa essere accolta modificando gli elaborati grafici così come proposta.	L'accoglimento dell'osservazione. Posto che l'area agricola non risulterà comunque adiacente alle abitazioni per la presenza dell'area a parcheggio, si ritiene positivo da un punto di vista ambientale l'accoglimento dell'osservazione.
Oss. N.37 Prot.7051 del 26/01/2024	Richiesta di riesaminare la manifestazione di interesse presentata in data 11/01/2023 (integrata il 30/06/2023) finalizzata all'inserimento di un volume edificabile di circa 450mc in zona attualmente agricola.	L'osservazione propone la modifica e richiede il riesame di una manifestazione di interesse presentata e non inserita nel P.I. La D.C.C. 98/2020 stabilisce quanto segue: "Qualora con future varianti al P.I. si intendano individuare nuove aree edificabili esterne al perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata come definiti dalla L.R. 14/2017 e, pertanto, comportanti "consumo di suolo", anche se il bilancio del consumo di suolo del P.I. non preveda un incremento grazie a superfici ripristinate ad uso naturale e seminaturale, si renderà necessario utilizzare la procedura dell'accordo pubblico- privato definito dall'art.6 della L.R. 11/2004". Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.	L'osservazione, se accolta, comporterebbe nuovo consumo di suolo. L'impatto in ogni caso sarebbe da ritenersi estremamente limitato, data la modesta estensione dell'ambito. Si conferma quanto espresso in merito agli aspetti urbanistici.
Oss. N.38 Prot.7098 del 26/01/2024	L'osservazione richiede l'ampliamento del perimetro della zona C1.1/10.9 affinché il fabbricato di proprietà ricada interamente nella zona C1.1.	La D.C.C. 98/2020 stabilisce quanto segue: "Qualora con future varianti al P.I. si intendano individuare nuove aree edificabili esterne al perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata come definiti dalla L.R. 14/2017 e, pertanto, comportanti "consumo di suolo", anche se il bilancio del consumo di suolo del P.I. non preveda un incremento grazie a superfici ripristinate ad uso naturale e seminaturale, si renderà necessario utilizzare la procedura dell'accordo pubblico- privato definito dall'art.6 della L.R. 11/2004". Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.	L'osservazione, se accolta, comporta una modesta quantità di consumo di suolo. Posto che l'eventuale quantità consumata è molto limitata, si evidenzia che l'osservazione è finalizzata ad inglobare nel nucleo edificato esistente alcuni edifici ad oggi ricadenti parzialmente in zona agricola. La modifica richiesta, pur comportando un ampliamento della zona C1.1, non comporta una effettiva e sostanziale modifica della copertura del suolo. Si conferma in ogni caso quanto espresso in merito agli aspetti urbanistici.
Oss. N.41 Prot.7190 del 26/01/2024	L'osservazione chiede: 1) la trasformazione di una porzione di zona D1 in verde privato; 2) l'integrazione della disciplina della zona C1.1/8.11 nel Repertorio Normativo con il seguente testo: "fatto salvo il rispetto della distanza dai confini di proprietà, qualora	La richiesta contribuisce a migliorare la comprensione dei contenuti della disciplina della Variante Generale e a precisare i contenuti degli elaborati grafici. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione possa essere accolta modificando:	La trasformazione da zona D1 produttiva a verde privato risulta positiva per quanto riguarda l'aspetto. Si conferma pertanto quanto espresso in merito agli aspetti urbanistici.



	<i>all'interno del lotto sia presente una porzione di superficie classificata come verde privato, è consentita l'edificazione anche in aderenza al limite di zona senza vincoli di distanza da tale limite".</i>	<p>- la porzione di zona D1 in Verde Privato;</p> <p>- l'art. 15 comma 8 delle N.T.O. con questo testo "Salvo specifiche disposizioni di zona riportate nelle presenti NTO o nel Repertorio Normativo, con esclusione delle zone indicate a Verde Privato, per tutte le nuove costruzioni, al fine della determinazione della distanza minima dei fabbricati dai confini, i confini tra le zone urbanistiche sono assimilati ai confini di proprietà".</p>	
Oss. N.43 Prot.7265 del 26/01/2024	Richiesta di stralcio della previsione del tracciato di un tratto di strada previsto dal PGU, che collega via della Costituzione con la rotonda sulla SR443 interessante l'ambito del PIRUA 16/2005.	La necessità tecnica della bretella stradale evidenziata dal PGU, al momento solo adottato, interessa un'area oggetto di un PIRUA vigente. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione possa essere accolta così come proposto eliminando il tratto di viabilità programmata indicato dal P.I.	Si conferma quanto espresso in merito agli aspetti urbanistici.
Oss. N.45 Prot.7420 del 29/01/2024	Il proponente richiede la rettifica della cartografia modificando il sedime delle strade e del parcheggio di progetto ubicati tra le zone B/9.36 e B/9.37 nella frazione di Grignano Polesine con la simbologia di "viabilità programmata" e "aree per servizi pubblici e/o di interesse pubblico destinate a parcheggio".	La richiesta, limitata ad un'area di proprietà, evidenzia la criticità diffusa di zone di completamento con indice fondiario prive di opere di urbanizzazione. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione possa essere parzialmente accolta eliminando la parola "esistente" dai cartigli e dalle legende delle cartografie e dalla rubrica dell'art.87 e aggiungendo un comma con il seguente testo: "La viabilità comprende quella esistente di fatto alla data di adozione della presente Variante Generale (n.12) e quella di completamento, la cui previsione non costituisce vincolo preordinato all'esproprio".	Si conferma quanto espresso in merito agli aspetti urbanistici.
Oss. N.46 Prot.7421 del 29/01/2024	L'osservazione chiede la rettifica del perimetro della zona D1/10.3 facendolo corrispondere al mappale di proprietà ed eliminando le porzioni di zone F5 e viabilità ricadenti al suo interno.	La richiesta contribuisce a precisare i contenuti degli elaborati grafici della Variante Generale. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione possa essere accolta modificando gli elaborati grafici del P.I. così come proposto nell'osservazione.	L'osservazione comporta un modesto ampliamento della zona D2 in luogo della realizzazione di un tratto di viabilità. Posto che la zona produttiva è già esistente, si conferma quanto espresso in merito agli aspetti urbanistici.
Oss. N.48 Prot.7426 del 29/01/2024	L'osservazione chiede di individuare una nuova zona C1.1 al fine di perimetrare degli edifici esistenti ad oggi ricadenti in area agricola.	L'area oggetto di richiesta è esterna agli AUC della L.R. 14/2017 e all'"Edificazione diffusa" del P.A.T. e pertanto non compatibile con le disposizioni del P.A.T. stesso. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.	Si conferma quanto espresso in merito agli aspetti urbanistici.
oss. N.49 Prot.7430 del 29/01/2024	Richiesta di individuazione di un'area edificabile tramite Permesso di Costruire Convenzionato con indice di 1,5 mc/mq concordando anche un eventuale accordo pubblico privato ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/2004.	L'area oggetto di richiesta è esterna agli AUC della L.R. 14/2017 e alle "Aree di Urbanizzazione Consolidata" del P.A.T. La D.C.C. 98/2020 stabilisce inoltre quanto segue: "Qualora con future varianti al P.I. si intendano individuare nuove aree edificabili esterne al perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata come definiti dalla L.R. 14/2017 e, pertanto, comportanti "consumo di suolo", anche se il bilancio del consumo di suolo del P.I. non preveda un incremento grazie a superfici ripristinate ad uso naturale e seminaturale, si renderà necessario utilizzare la procedura dell'accordo pubblico-privato definito dall'art.6 della L.R. 11/2004". Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.	L'osservazione, se accolta, comporterebbe consumo di suolo, inoltre l'eventuale intervento diretto non consentirebbe adeguate valutazioni di carattere ambientale non essendo ad oggi definita una proposta progettuale. Si conferma pertanto quanto espresso in merito agli aspetti urbanistici.

Si prende atto di quanto riportato.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VInCa e NUVV in data 29 agosto 2024, dalla quale emerge che la variante in oggetto non comporta trasformazioni tali



da determinare diminuzioni della qualità ambientale e abitativa della realtà comunale di Rovigo. Nella relazione istruttoria viene proposto alla Commissione Regionale per la Vas, di non sottoporre a procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS la dodicesima variante generale al Piano degli Interventi del Comune di Rovigo (RO) specificando puntuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente;

ATTESO che il rispetto delle raccomandazioni ambientali contenute nel presente parere motivato va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una *"Relazione di sintesi"*,

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante generale al Piano degli Interventi (dodicesima variante al PI) del Comune di Rovigo previo il rispetto delle seguenti raccomandazioni:

1. prima dell'approvazione, il Rapporto Ambientale Preliminare, dovrà essere opportunamente integrato in modo da rispondere puntualmente a quanto indicato nel parere della Direzione Pianificazione Territoriale e alle indicazioni contenute nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
2. negli ambiti riclassificati ai sensi della L.R. 4/2015 (c.d. Varianti Verdi) in aree agricole vanno applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione, nonché, dalla disciplina ordinaria vigente con particolare riferimento alla limitazione dell'inquinamento da nitrati di origine agricola e da sostanze fitosanitarie;
3. siano ridotte al minimo indispensabile le superfici impermeabilizzate verificando la possibilità di ricorrere a pavimentazioni drenanti in particolare per le aree destinate a parcheggio, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente le acque aventi carichi potenzialmente inquinanti;
4. devono essere recepiti gli esiti della *"Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 137/2024"* dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli



commerciali contenenti specie alloctone;

C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;

e prescrivendo:

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici e infrastrutturali): *Barbus plebejus*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Circus pygargus*, *Falco vespertinus*, *Falco columbarius*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Hystrix cristata*;
2. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto delle connessioni ecologico-funzionali anche con le aree della rete Natura 2000, adeguando in tal senso l'articolo 57 e 83 delle Norme Tecniche. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. I predetti interventi di miglioramento ambientale andranno avviati preferibilmente nelle aree di connessione ecologica-funzionale anche con i siti della rete Natura 2000;
3. di garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Rovigo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione della variante, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto



della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Venezia, 29/08/2024

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Larina

Il Componente
della Commissione Regionale VAS

dott. Paolo Giandon

Il Componente
della Commissione Regionale VAS

ing. Giovanna Negri

Il presente parere motivato si compone di 10 pagine.

Rovigo, 26/03/2024
Prot. N. 361 - 2024

Alla **REGIONE DEL VENETO**
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico
e Contenzioso
Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

E, p.c., Al **Comune di Rovigo**
urbanistica.comune.rovigo@pecveneto.it

Spett.le **acquevenete Spa**
protocollo@pec.acquevenete.it

OGGETTO: Comune di Rovigo – Istanza di Verifica di Assoggettabilità VAS ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 della “*Variante generale al Piano degli Interventi*”.
Consultazione dei soggetti con competenza ambientale.
Richiesta di parere (art. 12, c. 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.). **Rif. Pratica: VA 4338.**

In riscontro alla richiesta di codesta Unità Organizzativa regionale, trasmessa con prot. N° 96604 del 26/02/2024, relativa alla pratica indicata in oggetto, si fornisce il seguente contributo.

Nell’ambito delle funzioni svolte da questo Ente d’Ambito attinenti alla pianificazione, regolazione e controllo del *Servizio Idrico Integrato* (ai sensi della parte III, titolo II, del D. Lgs. 152/2006 e della regolazione ARERA), non sono previste competenze autorizzative o il rilascio di pareri in materia di *compatibilità idraulica* rispetto a strumenti urbanistici e progetti di trasformazione del territorio.

In relazione alla prima fase della Variante in oggetto, a cui si riferisce l’istanza di VAS, si prende atto dell’allegata “*Asseverazione di non necessità della valutazione di compatibilità idraulica*”, in merito alla quale si esprimono l’Ufficio del Genio Civile ed il Consorzio di Bonifica competenti per territorio, ai sensi della DGRV n. 2948/2009 e s.m.i.

Si condividono le indicazioni progettuali generali fornite dalle NTA del PAT e dalle NTO del PI (art. 46), riportate nella sezione “5.5 Acque superficiali” della Relazione Ambientale Preliminare allegata.

Relativamente all’impatto degli interventi di trasformazione urbanistica sulle infrastrutture del Servizio idrico Integrato, si dovrà fare riferimento al parere tecnico rilasciato dal competente gestore *acquevenete SpA*, che prescriverà le modalità di allacciamento ai servizi di acquedotto e fognatura con limitazioni all’eventuale scarico di acque meteoriche nella rete fognaria comunale, utili a non gravare sull’attuale regime idraulico della rete ed a salvaguardarne il corretto funzionamento, ai sensi del Regolamento vigente nell’ATO Polesine.

Distinti saluti.

Il Direttore f.f.
Ing. Alessandro Bordin

Documento sottoscritto con firma digitale



Data 18/03/2024 Protocollo N° 0138288 Class: | H.440.25.1 | Fasc. | 646 |

Allegati N° | 0 |

Oggetto: art. 12 D.Lgs. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VAS della Variante generale al Piano degli Interventi (PI) del Comune di Rovigo (RO). **Parere.**

Rif. Pratica: **VA 4338**

DIREZIONE
VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO
GIURIDICO E CONTENZIOSO
U.O. VAS, VINCA e NUVV

e p.c. Spett.
COMUNE DI ROVIGO (RO)
comunerovigo@legalmail.it

Si fa riferimento al Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) della Variante in oggetto, reso disponibile con nota prot. 96604 del 26/02/2024, con la quale è stato contestualmente chiesto il parere di competenza.

Per quanto riferito nel RAP, la variante 12 al PI è suddivisa in due fasi: la prima, oggetto della presente istanza, riconferma le aree a servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi e i vincoli preordinati all'esproprio entro i cinque anni dall'entrata in vigore del primo PI.

La seconda fase sarà tesa al recepimento di alcune proposte di accordo pubblico privato per la trasformazione urbanistica di determinate aree.

Dalla sintetica illustrazione della *fase I* della variante in esame si apprende che “*saranno riconfermate quasi tutte le aree a servizi previste dal vecchio PRG e le poche non riconfermate saranno riclassificate a zona agricola o verde privato...*”, con possibili lievi modifiche alla perimetrazione delle zone, al fine di adattare allo stato di fatto dei luoghi.

Nel territorio comunale di Rovigo non sono presenti siti della rete Natura 2000. I corridoi ecologici regionali sono essenzialmente legati ai corsi d'acqua principali: il Fiume Adige a Nord ed il Canal Bianco a

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Turismo
Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 – 30121 Venezia
Tel. 0412792644 Fax 041/2792601
turismo@pec.regione.veneto.it



Sud, e ad un'area agricola a sud-ovest del centro abitato, oltre ai principali canali irrigui che interessano la zona centro meridionale.

Il Proponente riferisce che *“Il Piano degli interventi è corredato da una relazione metodologica messa a punto per la valutazione delle prestazioni ambientali in termini di Servizi Ecosistemici delle Manifestazioni di interesse per la formazione del Piano di interventi (P.I) della Variante n. 12”*.

In tale ottica si raccomanda di tenere conto, ove pertinenti, e per entrambe le fasi di sviluppo della Variante n. 12 al PI, anche delle misure di conservazione di cui alla DGR 786/2016 e ss. mm. e ii. per le specie di interesse conservazionistico presenti, o potenzialmente presenti, nei quattro quadranti della cartografia regionale ex DGR 2200/2014 in cui ricade il Comune di Rovigo.

Il presente parere è reso esclusivamente in relazione al profilo di competenza della scrivente Direzione ed esula dall'ambito urbanistico pianificatorio, cui si riferisce la proposta in oggetto.

Distinti saluti.

Il Direttore

Dott. Mauro Giovanni Viti

Direzione Turismo
U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi
Direttore: Dott. Mauro De Osti
Istruttore: Marco Amodio
tel. 041/2792644 – 2654
e-mail: turismo@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MAURO GIOVANNI VITI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport

Direzione Turismo

Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 – 30121 Venezia

Tel. 0412792644 Fax 041/2792601

turismo@pec.regione.veneto.it



Data 19/03/2024 Protocollo N° 0140416 Class: H.400.03.1 Fasc. Allegati N° 0

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VAS della Variante generale al Piano degli Interventi del Comune di Rovigo. Contributo.

Rif. Pratica: VA 4338

Alla Direzione Valutazioni ambientali, Supporto
giuridico e contenzioso
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV

Con riferimento alla richiesta di contributo di cui alla nota prot. n. 96604 del 26 febbraio 2024, pervenuta a questa Direzione in qualità di soggetto avente competenza amministrativa in materia ambientale, verificati la tipologia e i contenuti della Variante in oggetto si chiede, qualora il “*Progetto Architettonico del Novecento nel Veneto*” di cui all’articolo 29 delle NTO faccia riferimento ai contenuti dell’articolo 79 delle Norme tecniche del PTRC, di applicare la disciplina delle Linee-guida approvate con DGR n. 1619/2021.

Considerato inoltre che il territorio comunale di Rovigo è interessato da aree di cui all’art. 40 comma 1, lettere a) e b) delle Norme tecniche del PTRC, rimane necessario introdurre nella Relazione di Variante e nel RAP, ai fini di assolvere a quanto stabilito dalle Linee-guida approvate DGR n. 258/2022, una semplice dichiarazione di coerenza con le stesse.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, con l’occasione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
arch. Salvina Sist

Direttore Ing. Giovanna Negri
UO Pianificazione territoriale, strategica e paesaggistica
Tel.: 041/279 2308 - E-mail: giovanna.negri@regione.veneto.it
Referente: dott. Andrea Bonato
Tel: 041/ 279 2572 - E-mail: andrea.bonato@regione.veneto.it
Referente: arch. Alberto Miotto
Tel: 041/ 279 2590 - E-mail: alberto.miotto@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da SIST SALVINA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio

Direzione Pianificazione Territoriale

Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia – tel. 0412792139 – fax 0412792383

PEC: pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it e-mail: pianificazioneterritoriale@regione.veneto.it

Spett. le
Regione del Veneto
Area Tutele e Sicurezza del Territorio
Calle Priuli 99 - Cannaregio
30121 Venezia

PEC: valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

E p.c. al Comune di Rovigo

PEC: urbanistica.comune.rovigo@pecveneto.it

E p.c. Consiglio di Bacino Polesine

PEC: atopolesine@pec.it

Oggetto: Comune di Rovigo.
Istanza di Verifica di Assoggettabilità VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 della
"variante generale al Piano degli Interventi".
Rif. Pratica: VA 4338.

In riferimento alla Vs. nota prot. 0094604 Class: H.400.03.1 Fasc. 33 del 26/02/2024, si prende atto di quanto riportato nella documentazione tecnica allegata.

Per quanto di competenza si rilascia il proprio parere favorevole per la pratica in oggetto in quanto all'interno dell'allegato RAP non si riscontrano contrasti con l'attuale gestione delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato. Inoltre si evidenzia che ogni singolo intervento futuro sarà oggetto di prescrizioni da parte di acquevenete nelle successive fasi autorizzative.

Distinti saluti

Monselice (PD) lì, data firma digitale

Il Responsabile del Settore Idrico

Ing. Andrea Maestri
ANDREA MAESTRI
29.03.2024 16:35:32
GMT+01:00



Rif. pratica: dott. ing. Riccardo Trivellato
Email: riccardo.trivellato@acquevenete.it

Il Responsabile del Settore Fognario

Ing. Denis Finotelli

DENIS
FINOTELLI
09.04.2024
17:20:50
GMT+01:00



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA E NUUV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 137/2024

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS della variante generale n.12 (prima fase) al Piano degli Interventi del comune di Rovigo (RO).

Pratica n. 5630

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022, 1126/2022, 80/2023 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

RICONOSCIUTO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 si esplica a valersi della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017;

ESAMINATA la documentazione per la procedura di valutazione di incidenza, redatta dal dott. Giuseppe Baldo, per conto del comune di Rovigo, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. n.84286 del 19.02.2024, a seguito della richiesta di integrazioni della documentazione acquisita con prot. reg. n.677228 del 27.12.2023 e n.2359 del 03.01.2024;

PRESO ATTO e RICONTRATO che nella documentazione per la procedura di valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al punto 23 e che tale documentazione non è pienamente conforme con quanto previsto dalla disciplina regionale;

CONSIDERATO che tale documentazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza e che l'Amministrazione può valutare l'incidenza con le informazioni già in possesso;

PRESO ATTO che l'istanza in esame opera, all'interno del Piano degli Interventi, una revisione della zonizzazione del territorio comunale e del testo delle Norme Tecniche Operative, oltre alla redazione del Repertorio Normativo, del PQAMA e del RECREDO;

PRESO ATTO che la presente variante opera altresì la ricognizione degli ambiti di PUA e delle aree a servizi approvate, oltre allo stralcio delle aree di espansione non attuate e non dotate di PUA;

ATTESO che nell'attuazione si prevedono interventi che possono incidere sul sistema del verde, del suolo, dell'illuminazione e della viabilità;

PRESO ATTO e RICONTRATO che, alla luce delle modifiche apportate, l'istanza in esame riguarda l'intero territorio comunale di Rovigo e che al suo interno non sono presenti siti di Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che nel comune sono presenti aree appartenenti alle seguenti categorie di suolo: "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo

denso con uso misto", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12420 - Aeroporti civili per volo sportivo e da diporto", "13110 - Aree estrattive attive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14230 - Campi da golf", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "22410 - Arboricoltura da legno", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31151 - Impianto di latifoglie", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31195 - Quercio-carpineto collinare", "32400 - Vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazioni produttive" nella revisione del 2020 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Barbus plebejus*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Circus pygargus*, *Falco vespertinus*, *Falco columbarius*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione del piano in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

ATTESO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: "*piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui non si abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO e RITENUTO che, rispetto a possibili interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);

RITENUTO che, rispetto ai possibili interventi sulla viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da

adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici e infrastrutturali);

CONSIDERATO quanto previsto dalle Norme Tecniche rispetto alla rete ecologica e agli interventi a tutela della medesima (con riferimento all'art.55 "Principali filari alberati, siepi / alberi – Principali alberature esistenti negli insediamenti", all'art.57 "Rete ecologica" e all'art.83 "Ambito del sistema ambientale di connessione ecologica") e a quanto previsto dal Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale;

CONSIDERATO che negli ambiti della rete ecologica del Piano in argomento sono presenti anche gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario sopraindicate, di cui all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee, e che tali elementi sono soggetti a una specifica forma di tutela che ne prevede il relativo recupero ovvero ripristino;

CONSIDERATO e RITENUTO che, con riferimento ai predetti articoli delle NTO e al PQAMA, sia altresì perseguito il miglioramento ambientale con il fine di incrementare o rafforzare gli elementi di paesaggio (di cui all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario riconosciute, adeguando in tal senso l'articolo 57 e 83 delle Norme Tecniche;

CONSIDERATO e RITENUTO che i predetti interventi andranno quindi definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali delle specie considerate, incrementando la connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000, e sulla base di una preliminare verifica con le Autorità regionali competenti in materia, anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate;

CONSIDERATO e RITENUTO che i predetti interventi di miglioramento ambientale siano avviati preferibilmente nelle aree di connessione ecologica-funzionale anche con i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 è da intendersi positivamente conclusa sulla base delle predette verifiche;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. e del comma 3 all'art. 10 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente alla VAS, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;

PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

DARE ATTO

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie numero 1,8

e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017);
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;

e
DICHARARE

per la variante generale n.12 (prima fase) al Piano degli Interventi del comune di Rovigo (RO), una conclusione positiva con prescrizioni della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017

e
PRESCRIVERE

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici e infrastrutturali): *Barbus plebejus*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Circus pygargus*, *Falco vespertinus*, *Falco columbarius*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Hystrix cristata*;
2. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto delle connessioni ecologico-funzionali anche con le aree della rete Natura 2000, adeguando in tal senso l'articolo 57 e 83 delle Norme Tecniche. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. I predetti interventi di miglioramento ambientale andranno avviati preferibilmente nelle aree di connessione ecologica-funzionale anche con i siti della rete Natura 2000;
3. di garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Rovigo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Venezia, lì 17/04/2024

E.Q. Coordinamento Istruttorie VINCA e VAS - dott. Mattia Vendrame
Istruttore – dott. Francesco Rebonato